Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 28 maggio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **277.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituto di cure marine », con sede in Tirrenia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pisa in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto di cure marine », di Tirrenia, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 1° luglio 1897, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto di cure marine », con sede in Tirrenia (Pisa), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pisa;

due membri eletti dal consiglio comunale di Tirrenia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1° luglio 1897, modificato con regio decreto 2 febbraio 1932 e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. **278.**

Revisione dei ruoli organici del personale della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente modifica della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale dell'ispettorato generale dell'aviazione civile;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sono sostituiti da quelli stabiliti nella allegata tabella.

I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista dal comma precedente, riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

E' istituito il ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo.

Il ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile assume la denominazione di « ruolo del personale d'archivio e di dattilografia ».

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto il personale delle carriere di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile e quello della carriera di concetto già dipendente dal soppresso Ente autotrasporti merci in servizio presso la predetta direzione generale i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, abbiano svolto per almeno un anno, anche discontinuo, mansioni di assistente al traffico sono inquadrati a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data sopra indicata, nel ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo, conservando la propria qualifica ed anzianità. A tali fini si applica l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dopo l'applicazione del precedente comma i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo sono conferiti nella qualifica iniziale mediante concorso per esame riservato al personale della carriera esecutiva del soppresso ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio, del ruolo degli assistenti tecnici e del ruolo del personale del soppresso Ente autotrasporti merci che abbiano svolto per almeno un anno, anche discontinuo, mansioni proprie del servizio di assistente al traffico aereo. L'esame consiste in un colloquio sulle materie che saranno indicate nel relativo bando. Con lo stesso bando saranno stabilite le modalità di svolgimento del concorso.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto il personale della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto, almeno per un anno, anche discontinuo, le mansioni di disegnatore è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data sopra indicata, nel ruolo dei disegnatori, conservando la propria qualifica ed anzianità. A tal fine si applica l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dopo l'applicazione del precedente comma i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori sono conferiti nella qualifica iniziale mediante concorso per esame riservato al personale della car-

riera esecutiva del ruolo degli assistenti tecnici che abbia svolto per almeno un anno, anche discontinuo, mansioni di disegnatore. L'esame di concorso consiste in una prova pratica integrata da un colloquio sulle materie che saranno indicate nel relativo bando. Con lo stesso bando saranno stabilite le modalità di svolgimento del concorso.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto il personale della carriera ausiliaria della Direzione generale dell'aviazione civile che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia svolto, per almeno un anno, anche discontinuo, mansioni d'ufficio e sia in possesso dei prescritti requisiti può essere collocato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo del personale d'archivio e del personale di dattilografia mediante concorso per esame.

L'esame di concorso consiste in una prova di dattilografia ed in un colloquio sulle materie che saranno stabilite nel relativo bando da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso bando saranno stabilite le modalità di svolgimento del concorso.

Art. 6.

Dopo l'applicazione dei precedenti articoli i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile sono coperti mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi.

In corrispondenza dei passaggi di cui ai primi due commi del presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.

Ai passaggi per i posti ancora disponibili nelle singole qualifiche dei ruoli della Direzione generale della aviazione civile è ammesso, a domanda da presentare entro il termine fissato dall'amministrazione, il personale militare in servizio presso la predetta direzione generale che abbia svolto le mansioni proprie della corrispondente carriera da data non posteriore al 31 dicembre 1970. A tali fini il personale ufficiale è equiparato a quello della carriera direttiva ed il personale sottufficiale a quello della carriera esecutiva.

I passaggi di cui al precedente comma possono effettuarsi nella qualifica corrispondente al grado rivestito, nei limiti delle relative dotazioni organiche, in base al quadro di equiparazione annesso al presente decreto.

I graduati e militari di truppa, in servizio continuativo, che siano stati applicati per un anno, anche discontinuo, presso la Direzione generale dell'aviazione civile, possono essere ammessi al concorso per titoli per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

I posti non coperti, dopo l'applicazione dei precedenti commi, possono essere conferiti con effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1973 secondo l'ordine di graduatoria agli idonei dei concorsi indetti con i decreti ministeriali 3 febbraio 1968, 24 aprile 1968 e 4 ottobre 1969 per la nomina in prova, rispettivamente, nella carriera esecutiva del ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio, nella carriera di concetto del ruolo del personale tecnico e nella carriera direttiva del ruolo del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Dopo l'applicazione dei precedenti commi le eventuali vacanze sono coperte mediante pubblici concorsi per le qualifiche iniziali da bandire successivamente alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dello art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

I direttori centrali di cui alla tabella allegata al presente decreto sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali ed i direttori superiori di aeroporto dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 8.

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti e i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi d'esame, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti ai sensi dell'art. 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

E' vietato utilizzare personale del ruolo dei direttori di aeroporto a funzioni diverse da quelle proprie del ruolo di appartenenza.

Art. 9.

All'onere di L. 50 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto nell'esercizio 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 20. — VALENTINI

TABELLA

dei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Direttore generale	742	—	1
Direttore centrale		—	4
			5

Ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale	530	—	11
Ispettore capo	426 387	— 2	15
Ispettore principale	307	—	40
Ispettore	257 190	4 6 mesi.	
			66

Ruolo della carriera direttiva del personale tecnico

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale	530	—	5
Ispettore capo	426 387	— 2	12
Ispettore principale	307	—	23
Ispettore	257 218	3 6 mesi	
			40

Ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale	530	—	3
Ispettore capo	426 387	— 2	5
Ispettore principale	307	—	7
			15

Ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale	530	—	3
Ispettore capo	426 387	— 2	4
Ispettore principale	307	—	9
Ispettore	257 190	4 6 mesi	
			16

Ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Direttore superiore	530	—	6
Direttore capo	426 387	— 2	20
Direttore principale	307	—	64
Direttore	257 190	4 6 mesi	
			90

Ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Segretario capo	370	—	8
Segretario principale	297 255	— 5	36
Segretario	218 178 160	— 4 2	36
			80

Ruolo della carriera di concetto del personale tecnico

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Tecnico capo	370	—	4
Tecnico principale	302 260	— 5	18
Tecnico	227 188 160	— 4 1	18
			40

Ruolo della carriera di concetto dei disegnatori

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Disegnatore capo	370	—	1
Disegnatore principale	302 260	— 5	5
Disegnatore	227 188 160	— 4 1	4
			10

Ruolo del personale della carriera di concetto addetto al traffico aereo

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Addetto capo	370	—	20
Addetto principale	297 255	— 5	90
Addetto	218 178 160	— 4 2	90
			200

Ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della carriera esecutiva

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Coadiutore superiore	245	—	18
Coadiutore principale	213 183	— 5	41 } 80 (1)
Coadiutore	163 133 120	— 4 2	41 }
			180

(1) Contingente stabilito per la qualifica di coadiutore dattilografo.

Ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Coadiutore tecnico superiore	245	—	4
Coadiutore tecnico principale	218 188	— 5	18
Coadiutore tecnico	168 143 128	— 4 2	18
			40

Ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Coadiutore meccanografo superiore	245	—	
Coadiutore meccanografo	218	—	9
	188	5	
	168	5	
	143	4	
	128	2	
			10

Ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Commesso capo	165	—	18
	143	5	
Commesso	133	—	42
	115	4	
	100	2	
			60

Ruolo del personale operaio

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Capo operaio	210	—	25
Operaio specializzato	190	—	165
	165	5	
Operaio qualificato	173	—	120
	146	4	
	129	2	
Operaio comune	153	—	90
	133	4	
	115	2	
			400

Quadro di equiparazione fra i gradi militari e le qualifiche del personale della Direzione generale dell'aviazione civile

Grado militare	Qualifica	Parametro
Generale di brigata aerea o equiparato	Ispettore generale	530
Colonnello	Ispettore capo	426 387
Tenente colonnello	Ispettore principale	307
Maggiore Capitano Tenente	Ispettore	257 190
Maresciallo maggiore scelto	Coadiutore superiore	245
Maresciallo maggiore	Coadiutore principale	213
Maresciallo capo	Coadiutore principale	183
Maresciallo ordinario	Coadiutore	163
Sergente maggiore	Coadiutore	133
Sergente	Coadiutore	120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. 279.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia autonoma di S. Osvaldo re, nel comune di Morsano al Tagliamento.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° luglio 1962, integrato con dichiarazioni del 5 marzo, 19 aprile e 26 giugno 1968 e 25 novembre 1970, relativo alla elevazione in parrocchia della curazia autonoma di S. Osvaldo re, in frazione Mussons del comune di Morsano al Tagliamento (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Magic Chef Italiana di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Magic Chef Italiana di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Magic Chef Italiana di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4703)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sitca di Atina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Sitca di Atina (Frosinone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Sitca di Atina (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società cooperativa «Terra e Lavoro» di Filo d'Argenta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società cooperativa « Terra e Lavoro », di Filo d'Argenta (Ferrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società cooperativa « Terra e Lavoro », di Filo d'Argenta (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4790)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera Valle Marecchia di S. Arcangelo di Romagna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cartiera Valle Marecchia di S. Arcangelo di Romagna (Forlì) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera Valle Marecchia di S. Arcangelo di Romagna (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4792)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta Vitalizer S. r. l. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2853 in data 16 giugno 1961 la ditta Vitalizer S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Civitali n. 65, specialità medicinali purchè registrate, limitatamente alla forma farmaceutica in soluzioni in genere;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 5 novembre 1970 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Vitalizer S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Civitali n. 65, concessa con decreto ministeriale n. 2853 in data 16 giugno 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4740)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Compagnia terapeutica nazionale dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 88 in data 19 febbraio 1955 la ditta Compagnia terapeutica nazionale fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Santhià, 28, specialità medicinali chimiche limitatamente alle preparazioni in sciroppi e soluzioni, fiale, compresse, cachet e polveri;

Vista la lettera in data 11 gennaio 1971, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Compagnia terapeutica nazionale l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Santhià n. 28, concessa con decreto A.C.I.S. n. 88 in data 19 febbraio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4735)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta F.lli Toschi & C. della autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 17 maggio 1951 e con decreto A.C.I.S. n. 911 in data 18 maggio 1957 la ditta F.lli Toschi & C. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Mazzini n. 9, preparati galenici limitatamente alla sola preparazione di compresse, confetti e pillole, nonchè la specialità medicinale denominata « Pillole purgative Sacchetti »;

Vista la lettera in data 16 gennaio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta F.lli Toschi & C. l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Mazzini n. 9, concessa con decreto A.C.I.S. in data 17 maggio 1951 e con decreto A.C.I.S. n. 911 in data 18 maggio 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4733)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla farmacia centrale dell'ospedale sanatoriale C. Forlanini dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 704 in data 29 settembre 1956 la farmacia centrale dell'ospedale sanatoriale C. Forlanini fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Portuense n. 328, preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1971, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato di avere deliberato la cessazione della farmacia centrale dell'ospedale sanatoriale C. Forlanini - Officina di preparati galenici;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia centrale dello ospedale sanatoriale C. Forlanini l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Portuense n. 328, concessa con decreto A.C.I.S. n. 704 in data 29 settembre 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4734)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta Cesare Forno dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3019 in data 5 dicembre 1962 la ditta Cesare Forno fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, viale Bianca Maria n. 11, specialità medicinali chimiche purchè registrate, oltre che nelle forme farmaceutiche sciroppi, polveri e compresse anche nella forma farmaceutica confetti;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 12 febbraio 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state smantellate e adibite ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Cesare Forno l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, viale Bianca Maria, 11, concessa con decreto ministeriale n. 3019 in data 5 dicembre 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4736)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta Istituto biochimico farmaceutico S.a.s. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Legnano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4704 in data 25 febbraio 1970 la ditta Istituto biochimico farmaceutico S.a.s., fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Legnano (Milano), corso Sempione n. 60, specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici in polveri, compresse, confetti, fiale iniettabili, sciroppi e supposte;

Vista la lettera in data 20 febbraio 1971, con la quale il curatore del fallimento dell'Istituto biochimico farmaceutico comunica di avere provveduto alla liquidazione del macchinario e delle attrezzature aziendali;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo di cui alla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto biochimico farmaceutico l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Legnano (Milano), corso Sempione, 60, concessa con decreto ministeriale n. 4704 in data 25 febbraio 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4732)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Esperis dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 349 in data 7 ottobre 1955 la ditta Società anonima Esperis fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Ambrogio Binda, 29, preparati galenici, limitatamente alla preparazione di estratti fluidi, secchi, molli, eterei ed alcoolici;

Vista la lettera in data 23 dicembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Esperis l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Ambrogio Binda, 29, concessa con decreto A.C.I.S. n. 349 in data 7 ottobre 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4743)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta Concessionaria ligure della autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 2 luglio 1953 la ditta Concessionaria ligure fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Sturla, 48, preparati galenici e specialità medicinali;

Vista la lettera in data 22 dicembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Concessionaria ligure l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Sturla, 48, concessa con decreti A.C.I.S. in data 2 luglio 1953.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4746)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Rèvoca alla ditta Società Cat-Gut asettico italiana della autorizzazione a produrre cat-gut nell'officina farmaceutica sita in Benevento.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 120 in data 14 marzo 1955 la ditta Società Cat-Gut asettico italiana fu autorizzata ad attivare nell'officina farmaceutica sita in Benevento, via Rummo n. 11, per la preparazione, sterilizzazione e confezione di cat-gut;

Vista la lettera del medico provinciale di Benevento n. 7343 in data 20 dicembre 1970 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 1 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società Cat-Gut asettico italiana l'autorizzazione a produrre cat-gut nell'officina farmaceutica sita in Benevento, via Rummo n. 11, concessa con decreto A.C.I.S n. 120 in data 14 marzo 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pescara è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4755)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta rag. G. Marzolini e dott. C. Bartolini dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Piacenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2547 e 2605 in data 27 febbraio e 2 luglio 1959 la ditta Società in n.c. rag. G. Marzolini e dott. C. Bartolini fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Piacenza, via Giordani, 5, specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle forme in sciroppo, soluzioni in genere, polveri e compresse;

Vista la lettera del medico provinciale di Piacenza n. 2367 in data 9 febbraio 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società in n.c. rag. G. Marzolini e dott. C. Bartolini l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Piacenza, via Giordani n. 5, concessa con decreti ministeriali numeri 2547 e 2605 in data 27 febbraio 1959 e 2 luglio 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Piacenza è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4748)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta S.I.S.I.C. - Prodotti Humana dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Malcantone di Concorezzo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2456 in data 5 novembre 1958 la ditta S.I.S.I.C. - Prodotti Humana fu autorizzata a produrre, tra l'altro, nell'officina farmaceutica sita in Malcantone di Concorezzo (Milano) preparati galenici in compresse, soluzioni e sciroppi;

Vista la lettera in data 4 marzo 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie nel testo di cui all'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta S.I.S.I.C. - Prodotti Humana l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Malcantone di Concorezzo (Milano) concessa con decreto ministeriale numero 2456 in data 5 novembre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4738)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio farmochimico Caranza, in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. rispettivamente in data 15 dicembre 1950 e 13 giugno 1951 la ditta Laboratorio farmochimico Caranza fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Genova, via S. Fruttuoso, 64, specialità medicinali con esclusione dei prodotti in fiale e preparati galenici, limitatamente alla sola produzione di sciroppi e polveri;

Vista la lettera in data 25 luglio 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, avendo trasferito l'officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmochimico Caranza, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova, via S. Fruttuoso, 64, concessa con decreti A.C.I.S. del 15 dicembre 1950 e del 13 giugno 1951.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4756)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Perkins Chemical Co. S. r. l. delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici, nell'officina sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. del 14 giugno 1950 e n. 1067 in data 11 novembre 1957 la ditta Perkins Chemical Co. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Bottego n. 5, specialità medicinali e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche in sciroppo e soluzioni in genere;

Vista la dichiarazione in data 29 gennaio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni nelle premesse indicate avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Perkins Chemical Co. S.r.l. su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina sita in Torino, via Bottego, 5, concessa con decreti A.C.I.S. del 14 giugno 1950 e n. 1067 in data 11 novembre 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4752)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Revoca alla ditta S.I.M.S. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Scandicci.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 16 maggio 1949 la ditta S.I.M.S. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Scandicci (Firenze), via Molin Nuovo, 5, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 25 marzo 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta S.I.M.S. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Scandicci (Firenze), via Molin Nuovo, 5, concessa con decreto A.C.I.S. in data 16 maggio 1949.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4749)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta LA-FAR dell'autorizzazione a produrre prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2008 in data 28 gennaio 1958 la ditta Soc. a r.l. LA-FAR fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Noto, 7, prodotti biologici già registrati;

Vista la lettera in data 15 febbraio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Soc. a r.l. LA-FAR l'autorizzazione a produrre prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Noto, 7, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2008 in data 28 gennaio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Alberto Riva, nato a Milano il 2 novembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 6 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4686)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n 23 Pubblica istruzione, foglio n. 216, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Capuano Alfredo, incaricato di materie giuridiche ed economiche avverso le decisioni n. 27591 del 18 dicembre 1968 e numeri 1875-1759 del 5 febbraio 1969 della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Foggia; decisione adottata in materia di applicazione dell'art. 17 della ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968 (nella specie riserva di posti a favore degli orfani di guerra).

(4705)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 235, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Bertollo Sartor Valesca avverso il provvedimento in data 20 novembre 1968 della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Vicenza, in materia di conferimento di incarico per l'insegnamento della dattilografia.

(4706)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1971, registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 151, è stato deciso il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalle imprese edili Bruni & Fittipaldi, Brusco Antonio, Costagliola Giuseppe, Cosentino Francesco, Di Muoio Pietro, Elia Mario, Eredi Bran di, Fittipaldi & Scaldaferri e Pisani Luigi avverso il decreto ministeriale 20 luglio 1966 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, su una zona sita nel comune di Sapri; in particolare il ricorso stesso è stato dichiarato inammissibile nei confronti delle imprese Brusco Antonio, Costagliola Giuseppe, Cosentino Francesco, Di Muoio Pietro, Elia Mario, Eredi Brandi e Pisani Luigi, e respinto nei confronti delle imprese Bruni & Fittipaldi e Fittipaldi & Scaldaferri.

(4712)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

474° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 1° marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1971, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 343, con il quale alla Società per azioni Terme etrusche di Musignano, con sede in Canino, provincia di Viterbo, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Terme Etrusche di Musignano », in comune di Canino, provincia di Viterbo, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1971, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Daggio », sita in territorio del comune di Introbio provincia di Como, accordata alla Società anonima Salbar, per la durata di anni trenta, con decreto ministeriale 4 maggio 1957, è trasferita ed intestata, a decorrere dall'11 gennaio 1971, alla Società per azioni Norda, con sede in Primaluna, provincia di Como;

Decreto ministeriale 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1971, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Daggio Est », sita in territorio del comune di Introbio, provincia di Como, accordata alla Società anonima Salbar, per la durata di anni dieci, con decreto prefettizio 7 maggio 1963, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data dell'11 gennaio 1971, alla Società per azioni Norda, con sede in Primaluna, provincia di Como.

Decreto ministeriale 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1971, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Introbio », sita in territorio del comune di Introbio, provincia di Como, accordata alla Società anonima Salbar, per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 19 maggio 1960, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data dell'11 gennaio 1971, alla Società per azioni Norda, con sede in Primaluna, provincia di Como.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1971, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 280, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Castello » in comune di Vallio, provincia di Brescia, di cui è titolare il sig. Albino Berardi, in base al decreto ministeriale 23 febbraio 1955, per la durata di anni trenta, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 6 febbraio 1971, alla Società per azioni Fonti di Vallio, con sede in Vallio, provincia di Brescia.

Decreto ministeriale 5 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 375, con il quale alla Società r.l. Coniano, con sede in Poggibonsi, provincia di Siena, è rilasciata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Coniano », sita in territorio del comune di Poggibonsi, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 24 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1971, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 95, con il quale alla Soc. r. l. Motette, con sede in Scheggia e Pascelupo, provincia di Perugia, è rilasciata, per la la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Molino delle Ogne », in territorio del comune di Scheggia e Pascelupo, provincia di Perugia.

Decreto del prefetto della provincia di Macerata 2 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona il 21 dicembre 1970, registro n. 1 Interno, foglio n. 68, con il quale all'amministrazione comunale di Camerino è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di sfruttamento di acque minerali denominata « Figareto », in territorio del comune di Camerino, provincia di Macerata.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 25 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 4 marzo 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla Società Calci e cementi di Segni, con sede in Roma, è accordata la concessione per lo sfruttamento del giacimento di caolino ubicato in località « Pisciarelli » del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 4 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 22 febbraio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 147, con il quale alla Società per azioni Montecatini Edison, con sede in Milano, è accordato l'ampliamento della concessione per fluorite denominata « Paglio e Pignolino », sita nei comuni di Dossena, San Giovanni Bianco e Camerata Cornello, provincia di Bergamo, della quale la Società stessa era titolare in virtù del decreto ministeriale 8 giugno 1968.

La nuova concessione, risultante dall'ampliamento suddetto, misura Ha. 618 e viene accordata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del 4 febbraio 1971.

(4805)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Sacramora »

Con decreto n. 1148 del 2 aprile 1971 la S.p.a. Fonti di Sacramora, con sede in Viserba di Rimini, provincia di Forlì, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sacramora », che sgorga dal pozzo n. 2 della concessione mineraria Sacramora in territorio del comune di Rimini (Forlì).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 943 del 12 gennaio 1968, che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegni e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 943.

Tali etichette riporteranno la nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 24 ottobre 1970 dal dott. Mario Mengoli del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 10 ottobre 1970 dal prof. L. Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, proveniente dal pozzo n. 2 profondo 35 metri dal piano di campagna, sarà addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 300 metri, a due vasche di raccolta site nello stabilimento d'imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1149 del 2 aprile 1971 la S.p.a. Fonti di Sacramora, con sede in Viserba di Rimini, provincia di Forlì, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale addizionata di gas acido carbonico « Sacramora », che sgorga dal pozzo n. 2 della concessione mineraria Sacramora in territorio del comune di Rimini (Forlì).

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 940 del 29 dicembre 1967, che saranno contrassegnate da etichette simili per formato, dimensioni, disegni e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 940.

Tali etichette riporteranno la nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 24 ottobre 1970 dal dott. Mario Mengoli del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 10 ottobre 1970 dal prof. L. Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, proveniente dal pozzo n. 2 profondo 35 metri dal piano di campagna, sarà addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 300 metri, a due vasche di raccolta site nello stabilimento d'imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(4762)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 26 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,33	623,33	623,30	623,33	623,30	622 —	623,15	623,33	623,33	623,30
Dollaro canadese	618,10	618,10	617,90	618,10	616,90	617,25	618 —	618,10	618,10	617,40
Franco svizzero	152,51	152,51	142,58	152,51	152,50	152,05	152,50	152,51	152,41	152,50
Corona danese	83,20	83,20	83,21	83,20	83,20	82,90	83,15	83,20	83,20	83,15
Corona norvegese	87,70	87,70	87,72	87,70	87,60	87,55	87,71	87,70	87,70	87,70
Corona svedese	120,75	120,75	120,68	120,75	120,70	120,40	120,73	120,75	120,75	120,70
Fiorino olandese	175,29	175,29	175,20	175,29	175,40	175,08	175,30	175,29	175,29	175,75
Franco belga	12,5595	12,5595	12,5650	12,5595	12,54	12,54	12,56	12,5595	12,55	12,55
Franco francese	112,855	112,855	112,95	112,855	112,90	112,78	112,85	112,855	112,85	112,87
Lira sterlina	1508,15	1508,15	1508,10	1508,15	1507,75	1504,45	1508 —	1508,15	1508,15	1508 —
Marco germanico	175,65	175,65	175,85	175,65	175,80	176,20	175,51	175,65	175,65	175,35
Scellino austriaco	24,949	24,949	24,95	24,949	24,95	24,90	24,944	24,949	24,94	24,93
Escudo portoghese	21,938	21,9380	21,92	21,938	21,90	21,85	21,915	21,938	21,93	21,85
Peseta spagnola	8,959	8,9590	8,965	8,959	8,95	8,94	8,9575	8,959	8,95	8,95

Media dei titoli del 26 maggio 1971

Rendita 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,85
» 5 % (Ricostruzione)	93,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,775
» 5 % (Città di Trieste)	94,35
» 5 % (Beni esteri)	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,175
» 5,50 % » » 1968-83	92,775
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1971

Dollaro USA	623,24
Dollaro canadese	618,05
Franco svizzero	152,505
Corona danese	83,175
Corona norvegese	87,705
Corona svedese	120,74
Fiorino olandese	175,295
Franco belga	12,56
Franco francese	112,852
Lira sterlina	1508,075
Marco germanico	175,58
Scellino austriaco	24,946
Escudo portoghese	21,926
Peseta spagnola	8,958

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Storia dell'arte » nell'Accademia di belle arti di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accedemie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Storia dell'arte » nell'Accademia di belle arti di Milano.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli Istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari di istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Milano entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso di laurea in lettere oppure in filosofia, oppure anche altra laurea speciale rilasciata da facoltà di lettere e filosofia; ai sensi del quarto comma dello art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) la laurea conseguita.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli di studio ed i certificati di servizio che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto, inoltre, obbligo di acclùdere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato) dovranno essere contenuti in pacco a parte. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Milano con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo di L. 500 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 500 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, sempreché i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 500, copia dello stato di servizio e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1971
Registro n. 28, *foglio n.* 45

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

Norme generali

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, lo esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi

periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

Storia dell'arte

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dello svolgimento storico dell'arte, di essere informato sulle più importanti pubblicazioni di critica relative alle maggiori personalità artistiche e di conoscere le questioni generali di metodo nella lettura e nella interpretazione figurativa delle opere d'arte.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare, altresì, la capacità di organizzare una lezione su un artista o su un determinato argomento scelto dalla commissione.

Il presente programma è stato approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963.

(4763)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1970, registro n. 14 Finanze, foglio n. 120, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1970-71, un concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi alla Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 30 maggio 1970, modificato con il decreto interministeriale 18 agosto 1970, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*), del suddetto decreto ministeriale 9 marzo 1970;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 9 marzo 1970 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro per le finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1. Proietti Sette Valerio, nato l'11 agosto 1950 punti 30,33
2. Salese Giovanni, nato il 20 novembre 1951 » 30,33
3. Sasso Cosimo, nato il 17 marzo 1951 . » 29,66
4. Germi Carlo, nato l'8 novembre 1951 . » 29,66
5. D'Antonio Ugo, figlio di invalido per servizio » 29 —
6. Montano Antonio . . » 29 —
7. Mainardi Marcello, figlio di invalido di guerra » 28,66
8. Camera Pasquale . » 28,66
9. Sarica Antonino . » 27,33
10. Vella Carmelo, nato il 9 agosto 1950 . » 27 —
11. Debidda Pasquale, nato il 10 dicembre 1951 » 27 —
12. Guastamacchia Domenico, figlio di invalido per servizio . » 26,66
13. Tocco Stefano » 26,66
14. Baielli Ettore . » 26 —
15. Patroni Franco, figlio di invalido per servizio » 25,33
16. Minervini Domenico . . » 25,33
17. Formica brig. Francesco, in servizio nella guardia di finanza dal 19 ottobre 1963 . » 25 —
18. Di Tano Gianfranco . . . . . . punti 25 —
19. de Prophetis Maurizio, figlio di invalido di guerra . . . . » 24,33
20. Canavese v. brig. Carlo, in servizio nella guardia di finanza dal 9 ottobre 1966 . . » 24,33
21. Rugo Massimo . . . . » 24,33
22. Ianniello Corrado, nato il 24 luglio 1950 . . » 24 —
23. Netti Paolo, nato il 21 agosto 1950 . . » 24 —
24. Bardi Vito, nato il 18 settembre 1951 . . » 24 —
25. Pagliari Dino, nato il 30 luglio 1949 . . » 23,66
26. Caldaroni Franco, nato l'8 marzo 1952 . » 23,66
27. Spaziante Emilio, figlio di invalido di guerra » 23,33
28. Ostoni Antonio . . . . » 23,33
29. Petraroli Francesco, nato il 5 gennaio 1951 . » 22,66
30. Peruzzo Gianenrico, nato il 12 gennaio 1951 » 22,66
31. Luciano Amedeo, nato il 25 giugno 1949 . » 22 —
32. Forchetti Mario, nato il 4 agosto 1949 . . » 22 —
33. Pignataro Vincenzo, nato il 29 marzo 1950 » 22 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Proietti Sette Valerio
2) Salese Giovanni .
3) Sasso Cosimo
4) Germi Carlo
5) D'Antonio Ugo
6) Montano Antonio
7) Mainardi Marcello
8) Camera Pasquale
9) Sarica Antonino
10) Vella Carmelo
11) Debidda Pasquale
12) Guastamacchia Domenico
13) Tocco Stefano
14) Baielli Ettore
15) Patroni Franco
16) Minervini Domenico
17) Formica brig. Francesco
18) Di Tano Gianfranco
19) de Prophetis Maurizio
20) Canavese v. brig. Carlo
21) Rugo Massimo
22) Ianniello Corrado
23) Netti Paolo
24) Bardi Vito
25) Pagliari Dino
26) Caldaroni Franco
27) Spaziante Emilio
28) Ostoni Antonio
29) Petraroli Francesco
30) Peruzzo Gianenrico

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1) Luciano Amedeo
2) Forchetti Mario
3) Pignataro Vincenzo

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi alla frequenza del primo anno del 70° corso dell'Accademia della guardia di finanza, i seguenti candidati:

1) Luciano Amedeo
2) Forchetti Mario
3) Pignataro Vincenzo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1971
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 37

(4811)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esame teorico-pratico a quindici posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Nella dispensa n. 10 del 1-31 ottobre 1970, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 18 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1970, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 384, che approva la graduatoria di merito del concorso a quindici posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con i decreti dell'avvocato generale dello Stato del 20 maggio 1969 e 1° agosto 1969.

(5083)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2516 prot. n. 1772 in data 16 febbraio 1970 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bólogna alla data del 30 novembre 1968;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del medico provinciale 11 gennaio 1971, n. 2678 prot. n. 166, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Bartolini Lucia	punti	62,9200
2. Lamandini Luciana	»	60,8941

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 4 maggio 1971

Il medico provinciale: SABATTINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2740 prot. n. 3232 in data 4 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Vergato (frazione Cereglio) della provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 2516 prot. n. 1772 in data 16 febbraio 1970;

Esaminate le domande delle concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 492;

Decreta:

La candidata Bartolini Lucia è dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica, frazione Cereglio, del comune di Vergato.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 5 maggio 1971

Il medico provinciale: SABATTINI

(4858)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5993 in data 2 settembre 1968 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per condotte mediche vacanti in provincia di Ravenna al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1539 in data 27 novembre 1969 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Esaminati i verbali della commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso indicato in premessa nella seguente formulazione:

1. Toma Angelo	punti	69,885
2. Gamberi Ivano	»	63,676
3. Valgimigli Pier Giorgio	»	61,594
4. Biscotti Tommaso	»	58,535
5. Dalmonte Antonio	»	57,814
6. Depetro Biagio	»	56,078
7. Franzoni Antonio	»	54,925
8. Puzzo Giovanni	»	54,925
9. D'Onofrio Antonio	»	53,753
10. Morini Mario	»	48,670

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 22 aprile 1971

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1409 di pari data col quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti in provincia di Ravenna al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse nelle domande di partecipazione al concorso stesso dai candidati risultati idonei;

Visto l'ordine della graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I medici sottoelencati vengono dichiarati vincitori del concorso indicato nella premessa ed agli stessi vengono assegnate le condotte indicate accanto al loro nominativo:

1) Toma Angelo: condotta di M. di Ravenna;
2) Gamberi Ivano: condotta di Strada Casale di Brisighella;
3) Valgimigli Pier Giorgio: condotta di Castiglione di Cervia;
4) Biscotti Tommaso: condotta di S. Agata sul Santerno;
5) Dal Monte Antonio: 2ª condotta di Casola Valsenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ravenna e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 22 aprile 1971

Il Medico provinciale

(4856)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5435 del 15 giugno 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969 nei comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 4681 del 4 maggio 1971 con il quale l'ostetrica Franceschina Cafaro, ostetrica condotta titolare del comune di Salerno, avendo ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stata nominata componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Moles dott. Vito, ispettore generale medico;

Mazzurco dott. Domenico, consigliere di 1ª classe della prefettura di Salerno;

Merlino prof. Antonio, direttore della scuola di ostetricia di Salerno;

Falvella dott. Guglielmo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Oliveto Citra;

Cafaro Franceschina, ostetrica condotta titolare del comune di Salerno.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Catello Amato, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Salerno, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 4 maggio 1971

Il medico provinciale: GALLO

(4768)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1542 del 13 aprile 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nei comuni di Accettura, Garaguso, Miglionico e Montescaglioso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in narrativa:

1. Motola Mario . . . . . punti 52,866 su 120
2. Sarubbi Vincenzo . . . . » 50,941 »
3. Eletto Angelo . . . . . » 46,358 »
4. Rizzuti Roberto . . . . . » 44,170 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 10 maggio 1971

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1542 del 13 aprile 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nei comuni di Accettura, Garaguso, Miglionico e Montescaglioso;

Visto il proprio decreto n. 2737 del 10 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra citato;

Viste le preferenze indicate dai concorrenti dichiarati idonei nella domanda di partecipazione al concorso;

Vista la rinuncia del dott. Angelo Eletto in data 5 maggio 1971 alla condotta medica del comune di Garaguso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Motola Mario: Montescaglioso;
Sarubbi Vincenzo: Miglionico;
Eletto Angelo: Accettura;
Rizzuti Roberto: Garaguso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 10 maggio 1971

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(4857)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 marzo 1970, n. 1217, modificato con decreto 15 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1970, n. 5790, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Ramolini Marcello . . . . . . punti 64,120
2. Ticozzi Franco . . . . » 63,598
3. Valle Gino . . . . » 62,940
4. Antonioletti Renzo . . . . » 60,854
5. Gavinelli Maria Lucia . . . . . » 60,240
6. Vergine Camillo . . . . » 59,354
7. Alberti Salvatore . . . . » 58,990
8. Montagna Pietro . . . . » 56,815
9. Portinari Luigi . . . . » 55,680
10. Franchino Eusebio . . . . » 53,620
11. Cosentino Giovanni . . . . . . » 51,930

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 7 aprile 1971

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina dei vincitori;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi sulle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Ramolini Marcello: comune di Gignese;
2) Ticozzi Franco: comune di Barengo;
3) Valle Gino: comune di Bognanco;
4) Antonioletti Renzo: consorzio medico di Seppiana, Antrona Schieranco, Viganella, Montescheno;
5) Vergine Camillo: consorzio medico di Falmenta ed uniti;
6) Alberti Salvatore: comune di Calasca Castiglione;
7) Portinari Luigi: comune di Trasquera;
8) Franchino Eusebio: comune di Trarego Viggiona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 7 aprile 1971

Il medico provinciale: CATANIA

(4814)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4600 del 15 settembre 1970, con il quale ha bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1969 e le modifiche allo stesso apportate con il provvedimento n. 4850 del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Perugia, dall'ordine dei medici della provincia di Perugia e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e nella legge 8 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Principato dott. Francesco, vice prefetto ispettore della prefettura di Perugia;

Jervolino dott. Paolo, medico provinciale capo dell'ufficio sanitario di Terni;

Larizza prof. Paolo, direttore della clinica medica della Università di Perugia;

Tantucci prof. Mario, primario chirurgo dell'ospedale di Todi;

Figorilli dott. Ferruccio, medico condotto del comune di Perugia.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso la clinica medica della Università di Perugia.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 12 maggio 1971

Il medico provinciale: MARCECA

(5044)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia, indetto con proprio decreto dell'11 dicembre 1968, n. 884;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Feligini Vinicio . . . . punti 74,750
2. Nari Guido . . . . » 65,200
3. Molari Giuliano . . . . » 58,000
4. Benassi Giampaolo . . . . » 52,800
5. Pallotta Luigi . . . . » 52,280
6. Isabella Mariano . . . . » 51,416
7. Pauri Alberto » 51,280
8. Mazzoleni Oscar » 48,150
9. Maifreni Guido . » 48,000
10. Mastrocola Luigi . . » 47,280

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 10 maggio 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 276 del 10 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie di Acqualagna-Piobbico e Cantiano;

Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per l'assegnazione delle sedi;

Visti gli articoli 55 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Feligini Vinicio, Acqualagna-Piobbico (consorzio);
2) Nari Guido, Cantiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 10 maggio 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(4859)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1971, n. **9**.

Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno per riduzione, sospensione o cessazione di salari o stipendi, determinate da difficoltà aziendali in dipendenza di eventi calamitosi o di fallimento o di altre gravi situazioni di crisi nell'attività dell'azienda cui essi appartengono.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale assegna, in via straordinaria, speciali sovvenzioni ai comuni nel cui territorio è situata l'azienda.

Le sovvenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, e sono erogate con decreto dell'Assessore medesimo.

Art. 3.

La ripartizione della sovvenzione tra i lavoratori interessati è eseguita dall'Amministrazione comunale, d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori e con i rappresentanti dei lavoratori dell'azienda in cui la situazione di crisi si è verificata.

E' fatto obbligo al comune di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il termine indicato nel decreto di erogazione, l'elenco delle persone assistite con la sovvenzione ricevuta.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo I — sezione IV — rubrica n. 10 — categoria IV — il capitolo 309 con la denominazione: « Sovvenzioni ai comuni della Regione per interventi integrativi di carattere sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere annuo di lire 100 milioni previsto dal primo comma del presente articolo fa carico, per l'esercizio 1971, al sopracitato capitolo 309 e quello relativo agli esercizi finanziari 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 marzo 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1971, n. **10**.

Interventi regionali per la estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei pensionati appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonchè a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei titolari di pensione delle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, aventi titolo alla assistenza malattia in forza della normativa statale vigente, anche se iscritti come unità attive presso le competenti casse mutue, nonchè a favore dei familiari conviventi ed a carico iscritti presso tali casse, semprechè a detti beneficiari l'assistenza farmaceutica non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.

Art. 2.

Il concorso regionale è stabilito nella misura annua indicata dall'art. 5.

Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, lo importo annuo viene ripartito fra le casse mutue provinciali di malattia che operano nel territorio regionale a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, previa acquisizione delle delibere, regolarmente approvate, con le quali l'estensione dell'assistenza farmaceutica sia stata disposta.

Art. 3.

Le modalità d'impiego delle somme assegnate alle varie casse mutue in attuazione dell'articolo precedente ed, in genere, la disciplina dei rapporti dipendenti da dette assegnazioni saranno concordate fra l'Amministrazione regionale e le casse medesime mediante apposite convenzioni.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge saranno concessi sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze.

Art. 5.

Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1971 e di lire 650 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972-1973, ferma rimanendo la corrispondente riduzione della spesa per l'eventuale applicazione della norma prevista nel precedente articolo 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito al titolo I — sezione IV — rubrica n. 10 — categoria IV — il capitolo 307 con la denominazione: « Contributi alle casse mutue provinciali di malattia della regione per la estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei pensionati delle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonchè dei rispettivi familiari conviventi ed a carico » e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica numero 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 500 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo per l'esercizio 1971, farà carico al sopraccitato capitolo 307 e quella di lire 650 milioni, relativa agli esercizi finanziari 1972 e 1973, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Al maggiore onere annuo di lire 150 milioni per gli esercizi 1972 e 1973 si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo prevista dalla legge regionale 28 luglio 1969, n. 20, fino all'esercizio finanziario 1971.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 marzo 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1971, n. **11**.

Provvidenze integrative a favore delle lavoratrici madri del settore agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle lavoratrici dipendenti dell'agricoltura, non aventi qualifica impiegatizia, (salariate, braccianti e compartecipanti) e alle mezzadre, colone e coltivatrici dirette, iscritte come **unità attive** negli appositi elenchi ai fini dell'assicurazione di malattia, è concesso, in caso di parto, un assegno integrativo di lire ottantamila.

Art. 2.

Al versamento dell'assegno integrativo provvede, in unica soluzione, su domanda della lavoratrice interessata, la sede dell'I.N.A.M. o — quando trattasi di coltivatrice diretta — la cassa mutua per i coltivatori diretti, presso cui la richiedente è iscritta ai fini dell'assicurazione di malattia.

La domanda deve essere fatta pervenire alla sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie od alla cassa mutua entro novanta giorni dalla data del parto. Alla domanda deve essere unito il certificato di nascita del bambino od un certificato medico attestante l'avvenuto parto.

Art. 3.

Le somme erogate ai sensi dell'articolo precedente sono rimborsate periodicamente dall'Amministrazione regionale alle sedi dell'I.N.A.M. ed alle casse mutue per i coltivatori diretti, verso presentazione degli elenchi delle erogazioni effettuate.

Il rimborso è disposto con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

Art. 4.

Al fine di disciplinare gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 e gli oneri relativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e con le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti della regione.

Art. 5.

Le provvidenze previste dalla presente legge avranno applicazione fino a quando alle lavoratrici agricole indicate nell'articolo 1 non sarà assicurato, con legge statale, un trattamento economico di maternità di entità pari o superiore.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971. Per i parti verificatisi nel periodo dal 1° gennaio 1971 alla data di entrata in vigore della presente legge il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 comincia a decorrere da questa ultima data.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, ferma rimanendo la corrispondente riduzione della spesa nell'eventuale applicazione della norma prevista nel precedente articolo 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo I — sezione IV — rubrica n. 10 — categoria IV — il capitolo 308 con la denominazione: « Rimborso alle sedi proviciali dell'I.N.A.M. e alle casse mutue per i coltivatori diretti per la erogazione di provvidenze integrative a favore delle lavoratrici madri del settore agricolo » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 50 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno di lire 50 milioni dal capitolo 753 dello stesso stato di previsione della spesa.

L'onere annuo di lire 100 milioni previsto dal primo comma del presente articolo fa carico, per l'esercizio 1971, al sopraccitato capitolo 308 e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1972 al 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 marzo 1971

BERZANTI

(4817)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.